

DETERMINA N. 2 DEL 15/06/2023

Commissario ad Acta

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 3193//2022 corretta con ordinanza n. 263/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda). **Rettifica determina del Commissario Ad Acta n. 1 del 9.06.2023.**

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di giugno in modalità remota, la sottoscritta Dott.ssa Danila Costa Segretario Generale del Comune di Siracusa, nominata Commissario Ad Acta per l'esecuzione della Sentenza di cui in oggetto,

PREMESSO CHE

Il Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia - Sezione distaccata di Catania- II[^] Sezione- con sentenza n. 3193/2022, corretta con ordinanza n. 263/2023, ha accertato che il Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa non ha dato esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa n. 1259/2014 in data 15 settembre 2014 e dalla successiva sentenza del Tribunale di Siracusa n. 919/2019 in data 13 maggio 2019 e per tale motivo ha assegnato al predetto Consorzio un termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte del succitato provvedimento statuendo che decorso infruttuosamente il predetto termine all'adempimento del giudicato avrebbe dovuto provvedere in via sostitutiva un commissario ad acta designato nel Segretario Generale del Comune di Siracusa entro i successivi novanta giorni;

Preso atto che, risultato infruttuosamente decorso il termine assegnato per l'esecuzione volontaria da parte del Consorzio di Bonifica intimato, in data 6 marzo 2023 ha proceduto alle operazioni di insediamento come da Verbale di insediamento (*Allegato n. 1*), nel corso del quale

- ha richiesto la documentazione necessaria per l'esecuzione del giudicato;
- ha ordinato a tutti i funzionari competenti in materia di collaborare con il Commissario ad acta per il tempestivo compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla predetta Sentenza;

che il Consorzio di Bonifica 10 con nota pec del 3.05.2023 ha comunicato alla scrivente di aver avanzato istanza di contributo straordinario per il pagamento delle somme dovute alla Società Banca Sistema all'Assessorato Regionale Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (*Allegato n. 2*), non trasmettendo, tuttavia, né la documentazione richiesta, necessaria per la quantificazione delle somme dovute, né la relazione sui fatti di causa: atti trasmessi dal legale di parte ricorrente;

che a seguito di varie interlocuzioni con gli uffici del Consorzio e un incontro tenutosi nel mese di maggio in modalità remota tra il Direttore Generale del Consorzio, il legale della parte e lo scrivente Commissario è emerso che l'Ente non disporrebbe della disponibilità finanziaria necessaria per soddisfare il credito vantato dalla Società Banca Sistema e che inoltre è in corso un pignoramento di ingente valore;

Che la scrivente, al fine di individuare delle soluzioni ha chiesto chiarimenti al TAR sulle determinazioni da adottare;

Ritenuto che occorre procedere, comunque, in esecuzione dell'incarico, a quantificare le somme dovute e riconoscere il debito, al fine di determinare con esattezza l'ammontare del debito, con determina n. 1 del 9 giugno 2023, lo scrivente Commissario ad acta ha quantificato le somme dovute e riconosciuto il debito fuori bilancio. (*Allegato n. 3*)

Che con nota pec del 9 giugno 2023 l'avvocato della parte ha evidenziato che l'importo degli interessi non risulta corretto e che erroneamente questi sono stati indicati come interessi legali e non di mora;

Che effettuate le verifiche necessarie si ritiene di rettificare la determina del Commissario ad acta n. 1/2023 nella parte relativa alla quantificazione degli interessi e del relativo titolo “Interessi di mora” e non Interessi legali”;

Che sulla base decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa n. 1259/2014 reso in data 15 settembre 2014 e della successiva sentenza del Tribunale di Siracusa n. 919/2019 resa in data 13 maggio 2019, il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa risulta debitore nei confronti della Banca Sistema S.p.A. delle seguenti somme:

A) Sorte capitale	€. 1.092.666,49
B) Interessi moratori al 30.06.2023	€. 904.429,19
C) Spese legali	€. 25.323,37
TOTALE sub. A+B+C+D	€. 2.022.419,05

Alla suddetta somma devono essere aggiunte le somme che il TAR Catania liquiderà per il pagamento del compenso di spettanza del Commissario ad acta;

Ritenuto di dover quantificare le somme dovute dal Consorzio di Bonifica n. 10 in esecuzione al giudicato e quindi provvedere a riconoscere a favore della ricorrente Società Banca Sistema S.p.A. un credito pari a complessive €. 2.022.419,05;

DATO ATTO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a complessivi €. 1.092,666,49 , trova copertura nel bilancio del Consorzio di Bonifica n.10 di Siracusa in quanto trattasi di somme già impegnate nei bilanci degli esercizi di competenza;

D) **Considerato** che per quanto attiene a €.904.429,19 dovute a titolo di interessi moratori maturati e calcolati al 30.06.2023 e a €. 25.323,37 dovute per le complessive spese legali maturate per i giudizi promossi, trattandosi di spese non previste nell'esercizio corrente e non assistite da copertura finanziaria è necessario riconoscere il debito fuori bilancio per complessive €. 929.752,56;

Considerato che, come è stato affermato in giurisprudenza (Sent. TAR Catania, SEZ. II, n.1090/08, ribadito dal TAR Catania, sez.I, 24/04/2014 n.1242, TAR Reggio Calabria, sez. I, 17.01.2017 n.31), “nel reperimento delle somme necessarie all'esecuzione del giudicato, il Commissario ad Acta è legittimato ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare il concreto soddisfacimento al diritto di credito, mediante l'esercizio di una attività compiuta quale longa manus del giudice dell'ottemperanza, e l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, ivi compresa l'accensione di mutui.....” e ancora, così si legge nella predetta sentenza, “che i limiti nascenti dagli stanziamenti di bilancio ai fini dell'imputazione delle spese, limiti che valgano per l'Amministrazione attiva, non si applicano invece nei confronti del Commissario ad acta”;

Considerato che è stato riconosciuto il potere del commissario ad acta di adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza, anche relativamente alle spese, a carico di qualunque capitolo di bilancio risulti capiente, salvo i limiti nascenti dall'art.159 D.lgs 267/2000;

VISTO:

l'art.159, comma 2 del vigente Testo Unico Enti locali, laddove si statuisce che non possono essere soggette ad esecuzione forzata, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili;

Ritenuto che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata, di cui al comma 2, sopra richiamato, occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi ogni semestre notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente le somme destinate alle suddette finalità;

Tutto ciò premesso e per le considerazioni di cui in parte motiva e che qui si intendono richiamate e trascritte il Commissario ad Acta nell'ambito delle proprie competenze con i poteri dallo stesso assunti

Visto l'art. 163 del TUEL;

Visto l'art. 194 del TUEL;

DETERMINA

Di rettificare la determina del Commissario ad acta n. 1 del 9.06.2023 relativamente alla quantificazione e qualificazione degli interessi, dare atto che in esecuzione della sentenza del Tar di Catania n. 263/2023 la somma complessiva dovuta dal Consorzio di Bonifica n. 10 di Siracusa alla società Banca Sistema S.p.A. è pari ad €. **2.022.419,05**;

di riconoscere, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a) del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di €. **929.752,56** quale debito fuori bilancio derivante dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale dalla data del debito e fino al 30.06.2023, fatte salve le successive somme che dovessero maturare a decorrere dallo spirare di quest'ultimo termine in assenza del pagamento, e le spese legali dovute a seguito dei contenziosi;

DATO ATTO che la restante spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a complessivi euro **1.092,666,49**, risulta già impegnata nei bilanci degli esercizi di competenza;

Di dare mandato all'ufficio ragioneria di prevedere nel bilancio 2023, la somma di €. **929.752,56** al fine di operare con successivo provvedimento l'impegno contabile;

- Di liquidare e pagare alla società Banca Sistema S.P.A. la somma di €.**1.092,666,49**, dando mandato all'ufficio ragioneria di procedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore della Società Banca Sistema S.p.A. incaricando il Ragioniere Generale di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai mandati di pagamento all'istituto del tesoriere;

Di disporre per l'istituto tesoriere, nel caso di mancanza di liquidità di cassa, che lo stesso dovrà trattenere i mandati di pagamento e provvedere al pagamento con priorità, nella vigenza degli obblighi richiamati in parte motiva- artt.195 e 222 del T.U.;

Di disporre, altresì, per l'Istituto del tesoriere, nel caso di mancanza di liquidità, che lo stesso trattenga i mandati di pagamento e provveda al pagamento fino al totale soddisfo, CON PRIORITA' ASSOLUTA, (per l'esecuzione del giudicato), rispetto a qualsiasi altro mandato di pagamento, man mano che dovessero pervenire incassi a favore del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, atteso che, agli effetti penali, il servizio di tesoreria gestito da un'azienda di credito è da considerare pubblico a tutti gli effetti e i soggetti che lo gestiscono sono da ritenere, a tutti gli effetti, incaricati di pubblico servizio con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al Commissario ad acta, nominato dal TAR per l'ottemperanza ad una sentenza rimasta ineseguita, di svolgere il proprio compito senza frapporre inerzie o ostacoli di sorta;

Incaricare il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa di trasmettere al Commissario ad acta, subito dopo l'effettivo pagamento, copia dei mandati di pagamento quietanzati emessi in esecuzione del predetto provvedimento che dovranno essere allegati alla relazione che la scrivente dovrà redigere a conclusione dell'incarico;

Di rinviare a successivo provvedimento del Funzionario responsabile, previo decreto di liquidazione del TAR Catania, il pagamento delle spese e competenze spettanti al Commissario ad acta;

Copia del presente decreto dovrà essere trasmessa tempestivamente a mezzo pec, comunicando alla scrivente Commissario ad acta l'avvenuto adempimento, ai seguenti soggetti:

- Commissario Straordinario Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa;
- Direttore Generale Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa
- Istituto tesoriere del Consorzio di bonifica 10 di Siracusa;
- Assessorato Regionale all'Economia della Regione Sicilia;
- Assessorato alle Regionale Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia;
- Procura Generale della Corte dei Conti presso regione Sicilia ai sensi dell'articolo 23, comma quinto, della legge 27.12.2002, n. 289;

Il presente decreto è redatta in formato digitale e trasmesso a mezzo pec al Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa e all'Istituto del tesoriere Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Siracusa.

Firmato da: Danila Costa
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUSA/80001010893
Data: 15/06/2023 07:00:06

Il Commissario ad acta
Dott.ssa Danila Costa

